CAMERA DEI DEPUTATI N. 1665

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIANETTI, COLUCCI, MARZO, PIERMARTINI, PIRO, SANGUINETI, TESTA ANTONIO

Presentata il 13 ottobre 1987

Disciplina dell'impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già nella IX legislatura presentammo una proposta di legge a favore dei radioamatori considerando l'utilità di questa benemerita categoria di cittadini e il fatto che si trovano ad operare in una selva di leggi e regolamenti, che non danno più la certezza del diritto e molti dei quali superati ormai da decenni, se non da periodi storici.

Lo scopo era ed è quello di collocare i radioamatori italiani su un piano di parità di diritti con i loro colleghi della stragrande maggioranza degli altri paesi del mondo.

L'iniziativa legislativa ha suscitato un grande interesse tra i radioamatori e lo testimoniano le numerosissime lettere, provenienti da ogni parte d'Italia, di plauso e di ringraziamento.

Vi è stato, naturalmente, anche un nutrito apporto di idee e di consigli, per migliorare quella primitiva proposta, presentata alla Camera il 20 dicembre 1984, per cui, questa nuova stesura, tiene conto di molti apporti, tecnici e di contenuto, giunti da ogni dove.

Si deve tenere presente che il servizio di radioamatore, oltre alle motivazioni specifiche, tecniche e di cultura, personale e collettiva, rappresenta un formidabile supporto allo Stato e ai cittadini nei casi d'emergenza.

Ogni volta che una calamità naturale provoca una grave situazione di emergenza, il Paese si accorge che esistono i radioamatori.

Se ne accorgono le popolazioni colpite dalla catastrofe alle quali i primi soccorsi

vengono portati da questi volontari per vocazione i quali accorrono con immediatezza e si pongono, gratuitamente e con le loro apparecchiature tecniche, a disposizione di chiunque ne abbia bisogno.

Se ne accorgono le pubbliche autorità, in primo luogo le Prefetture e le sale operative del Dipartimento della protezione civile, che vengono poste nella condizione di poter comunicare, immediatamente e capillarmente, con tutte le squadre di soccorso disseminate nelle zone colpite.

I casi, ormai, sono tanti e sono noti a tutti, per poterli enumerare uno per uno. Durante la recente catastrofe che ha investito la Lombardia, i primi ad accorrere e a mantenere i collegamenti con le Prefetture e con le squadre di soccorso, sono stati naturalmente i radioamatori, che hanno svolto un durissimo lavoro per far giungere i soccorsi.

Nel sisma che colpì Pozzuoli, qualche anno fa, il comando locale dei Vigili del Fuoco venne collegato, per esperimento e simulando un *black out* di energia elettrica e di telefoni, con la sala operativa del Dipartimento della protezione civile in Roma, utilizzando ricetrasmittenti ad alimentazione autonoma, di formato praticamente tascabile.

Con lo stesso sistema e senza gravare di una sola lira l'onere della spesa pubblica, sarebbe possibile collegare un centro operativo di Palermo con una squadra operante a Trieste o in Val d'Aosta.

Una rete di telecomunicazioni di questo genere, unica in Europa, è stata realizzata quasi clandestinamente dai radioamatori italiani, in formale violazione di norme che risalgono al periodo fascista.

Che sia urgente una moderna disciplina legislativa del settore delle radiotelecomunicazioni è cosa di cui il Paese ha preso coscienza (e gli episodi delle televisioni o delle radio « private » hanno clamorosamente richiamato, più volte, l'attenzione dell'opinione pubblica su tale circostanza), ma pochi sanno, forse, che anche nel settore del servizio di radioamatore (come è definito dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni) il caos legislativo ha raggiunto vertici tali da far perdere completamente la certezza del diritto sia ai cittadini, sia alla stessa pubblica amministrazione.

Appare, quindi, necessario imboccare la strada maestra, che è la legge ordinaria, e procedere con la legge ad eliminare un vero groviglio di norme regolamentari, di decreti e persino di circolari, con le quali talvolta si è preteso di produrre norme giuridiche, la cui *ratio* si rivela in chiaro contrasto con i princìpi sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

In realtà gli stessi organi ministeriali, pur se fossero animati dalla migliore intenzione di appagare le esigenze dei radioamatori italiani (i quali richiedono gli stessi diritti riconosciuti dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni ai radioamatori degli altri paesi liberi), avrebbero mezzi limitati a disposizione poiché il principio, inderogabile, della gerarchia delle fonti di produzione del diritto, impedisce loro di emanare norme di secondo grado che si pongano in contrasto con atti equiparati alla legge ordinaria, quali sono i decreti legislativi noti con l'appellativo di codice postale.

Se si considera che l'ultimo testo unico (approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 29 marzo 1973, n. 156) risulta emanato sulla base di una delega generale al Governo per riordinare in testi unici le materie omogenee, al solo scopo di farne fonti di cognizione di più agevole interpretazione, ma senza possibilità di apportare innovazioni sostanziali, non si avrà difficoltà a convincersi che le norme ancora vigenti in Italia sono nella materia, quelle del testo unico del 1936 (regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 645) concepite sulla base di princìpi di politica legislativa che risultano ufficialmente sepolti il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore dell' attuale Costituzione della Repubblica italiana.

Dal 1936 in poi, tutte le disposizioni emanate in materia (regolamenti, decreti ministeriali e circolari pseudo-normative), risultano condizionate, ovviamente, dal peccato originale, vale a dire da quel

codice postale concepito ai tempi di « faccetta nera piccola abissina ! ».

Ed in realtà gli uffici ministeriali (Ministro *pro-tempore* onorevole Gioia) dimostrarono un gran coraggio nel tentare di legittimare, per venire incontro ad una larga categoria di cittadini, che reclamavano l'esercizio del diritto sancito dall'articolo 21 della Costituzione, l'uso della cosiddetta banda cittadina (o CB) con apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza per comunicazioni a breve distanza.

Non c'è difficoltà a riconoscere questo coraggio, e questo atteggiamento di simpatia nei confronti di molti aspiranti radioamatori, ma non c'è neppure difficoltà ad affermare che, in questa parte, il testo unico 27 marzo 1973, n. 156, è chiaramente illegittimo per violazione della delega (cfr. articolo 76 della Costituzione) che non consentiva innovazioni sostanziali rispetto alla disciplina stabilita dal regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 645.

Ma non è attraverso norme illegittime che risulta possibile conseguire quell'inestimabile bene che è la certezza del diritto.

In siffatta situazione di caos legislativo i radioamatori italiani si trascinano, da decenni, nelle sabbie mobili della mancata conoscenza dei propri doveri e dei propri diritti, esposti alle sorprese più clamorose, quasi sempre regalate da atti amministrativi (e non da leggi) o provocate persino dalle mutevoli opinioni dei funzionari avvicendatisi, nel tempo, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Soltanto con una legge ordinaria appare possibile dissipare ogni incertezza ponendo sia la pubblica amministrazione, sia i cittadini, nella condizione di conoscere i propri limiti, vale a dire i propri doveri e i propri diritti.

Poiché l'aspirazione dei cittadini interessati alla presente proposta di legge è quella di fruire degli stessi diritti (niente di più, ma neppure niente di meno) riconosciuti ai radioamatori degli altri paesi democratici d'Europa, nella elaborazione della proposta stessa si è ricalcato fedelmente il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, adottato a Ginevra il 6 dicembre 1979, sottoscritto dall'Italia e reso esecutivo (purtroppo solo formalmente, ma non nella sostanza) con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740.

Dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni è ripresa la definizione di stazione di radioamatore e sempre dallo stesso Regolamento sono riprese (articolo 18) le frequenze assegnate ai radioamatori italiani (le stesse previste, per lo stesso scopo, per i paesi facenti parte della regione 1 cui l'Italia appartiene).

Con la presente proposta di legge si è inteso anche dissipare, senza mezzi termini, l'annoso equivoco, concessione-autorizzazione, concernente la natura giuridica della licenza per stazione di radioamatore, con le ben note conseguenze giuridiche che da tale classificazione derivano.

Il concetto di concessione, illogico ed arbitrario allorché venne terminologicamente statuito (1936), non ha più diritto di cittadinanza, riferito al caso di specie, alla luce dei princìpi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.

È ben nota, in dottrina e in giurisprudenza, la differenza esistente fra autorizzazione e concessione.

L'autorizzazione è l'atto amministrativo che rimuove un ostacolo, posto per motivi di carattere pubblicistico, al libero esercizio di un diritto del cittadino (che risulta essere, di conseguenza, un diritto condizionato, il cui titolare originario rimane sempre il cittadino), mentre la concessione è l'atto mediante il quale lo Stato trasferisce al cittadino l'esercizio di un potere-dovere, cioè di un diritto, che è dello Stato e che non sarebbe mai esercitabile dal cittadino senza l'atto di concessione (concessione traslativa). Si parla ancora di concessione (in questo caso costitutiva) allorché il diritto nasce nel momento in cui lo Stato ne attribuisce l'esercizio al cittadino.

In tutti e due i casi il diritto oggetto di concessione deve rappresentare una funzione dello Stato, cioè una funzione pubblica che viene, per così dire, appaltata ad un privato (diversamente dovrebbe esercitarla direttamente lo Stato).

Per sostenere che la licenza di radioamatore è una concessione (e si confonde il procedimento di rilascio o licenza, con la natura giuridica dell'atto, che è una autorizzazione), occorrerebbe teorizzare la risibile tesi che fra i suoi compiti lo Stato ha anche quello di fare il radioamatore!

E poiché oggetto dell'attività dei radioamatori, italiani ed esteri, è quello di stabilire un rapporto fra persone fisiche (il collegamento radio a scopo di esperimentazione e di istruzione individuale), proseguendo il risibile discorso, occorrerebbe anche affermare che lo Stato italiano mantiene rapporti, non con gli Stati esteri (rapporto fra persone giuridiche pubbliche), ma con privati cittadini degli Stati esteri, allo scopo, invero umoristico di istruirsi attraverso gli esperimenti!

Ma se non bastasse la logica a fare giustizia di talune pretese, che non si esita a definire assurde, appare sufficiente anche un riscontro delle norme, di livello costituzionale, attualmente vigenti in Italia.

La premessa è la seguente: se si accetta che usare la radio è un diritto del cittadino italiano, occorre accettare anche la inevitabile conseguenza che la rimozione dell'ostacolo al suo esercizio si chiama autorizzazione e non concessione.

L'articolo 21 della Costituzione inizia con queste parole: « Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». L'allusione alla radio è talmente evidente da non abbisognare, qui, di ulteriore illustrazione.

C'è, però, un motivo per il quale risulta necessario porre un freno all'esercizio di questo diritto individuale: se gli utenti di una apparecchiatura radioelettrica non disponessero di una adeguata preparazione tecnica e non rispettassero determinate regole (di comportamento e di controllo delle caratteristiche delle proprie apparecchiature) nessuna radio, in tutto il mondo, riuscirebbe più a funzionare, con buona pace delle vite umane in pericolo per mare o nel cielo.

Ecco perché occorre una autorizzazione da rilasciarsi ai cittadini in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

La fine legislativa dell'assurda teoria della concessione rappresenterà anche la fine del dispotismo amministrativo che ha caratterizzato, spesso, i rapporti tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i radioamatori italiani.

Per quanto concerne l'assegnazione delle frequenze e delle norme tecniche non vi è molto da dire. Gli articoli della presente proposta di legge sono sufficientemente chiari.

Come già accennato le frequenze sono esclusivamente quelle attribuite ai radioamatori dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, cui l'Italia appartiene.

Attualmente la materia è disciplinata da un decreto ministeriale (31 gennaio 1983) dal quale risulta che i radioamatori italiani non sono utilizzatori di alcuna frequenza, poiché utilizzatore di tutte le frequenze assegnate internazionalmente ai radioamatori è il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale può concedere (riecheggia la solita teoria paternalistica della concessione) frequenze in uso ai radioamatori, pur rimanendo lui il titolare delle frequenze stesse.

Questa assegnazione di secondo grado si riferisce a frequenze che il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni assegna ai radioamatori a titolo primario.

Appare evidente lo spirito con il quale, in sede amministrativa si è cercato di togliere, nella misura massima possibile, ciò che in sede di legislazione internazionale e nazionale (non ultimo il decreto del Presidente della Repubblica n. 740 del 1981) era stato attribuito ai radioamatori.

Scopo della presente iniziativa legislativa è anche quello di non lasciare dubbi in materia di assegnazione delle frequenze, come pure per quanto concerne i rapporti tra i cittadini radioamatori e lo Stato.

Per quanto concerne le cosiddette norme di esercizio appare sufficiente sottolineare che non è stata, intenzionalmente, ripetuta la norma che impone di registrare su un quaderno di stazione (da conservare almeno per un anno) tutti i collegamenti effettuati, nonché il resoconto dei messaggi.

Si tratta di un documento sostanzialmente inutile, in quanto, essendo scrittura privata e di parte, non costituisce prova, né di un collegamento avvenuto, né di un non avvenuto collegamento. Il quaderno di stazione è, semmai, uno strumento privato del radioamatore, che se ne serve, nell'ambito della sua attività, come agenda per dare le opportune conferme alle stazioni, con le quali si è collegato, e come brogliaccio per l'attività complessiva da lui svolta.

Anche in questo caso il clima esistente all'epoca del primo (e vigente) codice postale del 1936, può spiegare la genesi della norma, ma proprio per questo non ne può legittimare il mantenimento.

Se una stazione di radiodiffusione circolare deve stampare i propri programmi e documentare le opere dell'ingegno trasmesse, ciò è dovuto alla necessità di regolare, sul piano finanziario, i rapporti con la Società italiana autori ed editori e con gli autori.

Per un radioamatore l'onere di registrare un collegamento (magari una richiesta di informazione stradale da autovettura) rappresenta soltanto una pretesa teorica sulla quale, con la solita mentalità paternalistica, il Ministero suole chiudere un occhio, salvo ad aprirne dieci ove ciò fosse ritenuto opportuno.

Dagli articoli 8, 15, 16 e 17 si rileva che, pur lasciando all'amministrazione la possibilità di comminare sanzioni amministrative, con atti non sottratti alla possibilità di gravame, l'accertamento delle contravvenzioni alla legge non viene sottratto ai pretori, con ciò assicurando quella imparzialità che contraddistingue la giurisdizione e le possibilità di difesa e, soprattutto, quel rispetto dei diritti che la Costituzione ha voluto scolpire fra i suoi princìpi fondamentali, ma che, purtroppo, non sempre risultano concretamente esercitabili allorché il cittadino si trova nella situazione di doversi difendere di fronte ad una pretesa punitiva fatta valere in via amministrativa. La possibilità di ricorso contenuta nell'articolo 8 e successivamente richiamata, risponde in pieno a questa impostazione.

Sempre per i motivi richiamati si è preferito non far ricorso alle procedure discendenti dalla legge n. 689 del 1981 che, sia per i cittadini, che per la pubblica amministrazione, ha dimostrato di aver creato più problemi di quanti intendeva risolverne.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere dei Ministeri della difesa e dell'interno.

2. Per ottenere l'autorizzazione, di cui al comma 1, è necessario che il richiedente sia in possesso della patente, generale o limitata, ottenuta previo esame sostenuto presso un Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche territoriale.

3. Sono esonerati dall'esame, scritto e pratico, per il conseguimento della patente di radioamatore, tutti coloro che presentano:

a) laurea in ingegneria con specializzazione elettronica e telecomunicazioni;

b) diploma di radiotelegrafista di bordo per navi;

c) certificato speciale di radiotelegrafista, o radiotelefonista, per navi, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) diploma di tecnico in elettronica conseguito presso un Istituto statale o riconosciuto dallo Stato;

e) certificato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della difesa, comprovante che l'interessato, durante il servizio militare, ha ottenuto la specializzazione nelle telecomunicazioni;

f) qualifica di marconista di bordo per aerei militari o civili.

ART. 2.

1. Le domande per l'ammissione agli esami, o le domande per l'esonero dagli stessi, devono essere fatte pervenire ai Circoli delle costruzioni telegrafiche e te-

lefoniche, competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e comunque due volte l'anno, in occasione delle sessioni di esame.

2. Le domande dovranno essere corredate da due fotografie, di cui una autenticata e da una certificazione anagrafica, o dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, comprovante le generalità e la residenza del richiedente.

3. Il programma riguardante il conseguimento della patente di radioamatore verte sull'elettronica, elettrotecnica e radiotecnica, sulle leggi e sui regolamenti che riguardano le radiocomunicazioni. La prova riguardante la trasmissione e la ricezione dei codice Morse è limitata ai soli candidati alla patente generale.

4. Per la prova scritta sono concesse cinque ore di tempo. Per la prova pratica, riguardante il codice telegrafico Morse, limitata solo alla patente generale, la trasmissione e ricezione auricolare, procederà alla velocità di sessanta caratteri al minuto.

5. I titolari della patente limitata possono effettuare gli esami per il conseguimento della patente generale, superando la sola prova pratica riguardante la trasmissione e la ricezione del codice Morse a sessanta caratteri al minuto.

6. Il superamento del solo esame scritto e non di quello pratico, dà diritto, comunque, al rilascio della patente limitata.

7. Nelle commissioni di esame dovrà essere garantita la presenza dei rappresentanti delle associazioni di radioamatori legalmente costituite.

8. I radioamatori, in possesso della patente limitata da almeno cinque anni, se non sono incorsi in contravvenzioni, sospensioni o ammonizioni, relative alla loro attività radioamatoriale, hanno diritto di ottenere la patente generale senza l'effettuazione dell'esame pratico di telegrafia Morse.

9. Gli Uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono conservare gli elaborati dei candidati, per almeno sei anni.

ART. 3.

1. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, è rilasciata soltanto agli operatori forniti di patente, secondo le norme contenute nella presente legge, è attestata dall'apposita licenza rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. La licenza è di due tipi: generale o limitata. Con quella generale si può operare su tutte le bande di frequenza di pertinenza dei radioamatori, e con le potenze e con i modi di emissione consentiti. Con quella limitata si può operare: da 28 a 29.700 Mhz solo in telegrafia Morse, con un massimo di 100 Watt, e da 144 Mhz e superiori, con tutti i modi di emissione e con le potenze consentite.

3. Ogni stazione di radioamatore ha assegnato, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, un nominativo che verrà riportato sulla licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore.

4. Il nominativo non può essere modificato o ceduto ad altri.

5. È compito e cura dei competenti organismi di controllo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, evitare ogni abuso di nominativi di radioamatori, perseguendo, in base al Codice postale e delle telecomunicazioni, i responsabili degli abusi medesimi.

6. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è rilasciata anche alle Associazioni di radioamatori, su richiesta delle stesse, per le varie sedi territoriali, con appositi nominativi, che distinguano queste autorizzazioni da quelle dei singoli radioamatori.

7. Le licenze riguardanti le associazioni non presuppongono l'effettuazione di esami e sono utilizzabili anche per sperimentazioni fuori delle sedi sociali.

ART. 4.

1. Su richiesta dei singoli radioamatori interessati, in relazione al possesso della licenza generale o limitata, viene rilasciata la licenza internazionale, di 1ª o 2ª classe, che consente di esercitare temporaneamente la stazione di radioamatore, senza alcuna altra formalità, nei Paesi europei che hanno applicato le Raccomandazioni della CEPT (Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni).

2. I fruitori della licenza internazionale dovranno osservare le disposizioni del Paese ospitante.

3. In base al concetto della reciprocità e alla raccomandazione della CEPT, i radioamatori dei Paesi che hanno attuato le decisioni della Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, possono esercitare temporaneamente in Italia la loro stazione di radioamatore, rispettando le disposizioni italiane.

4. I radioamatori stranieri di cui alla lettera *a)* dell'articolo 331 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, possono esercitare, previo apposita richiesta presentata presso i competenti uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la loro stazione di radioamatore nel territorio italiano, per un tempo di sei mesi, rinnovabile fino a due anni. Nelle trasmissioni i radioamatori stranieri, temporaneamente in Italia, fanno precedere il loro nominativo dalla lettera « I ».

5. I radioamatori stranieri, in possesso di patente e licenza del loro Paese, che intendano stabilirsi permanentemente in Italia, possono ottenere il rilascio della patente e della licenza generale o limitata, in relazione a quella di cui sono in possesso, senza dover sottostare ad esami di sorta.

6. In tutti i casi i cittadini stranieri devono osservare le leggi e le disposizioni italiane.

ART. 5.

1. Le domande per l'impianto di una stazione di radioamatore vengono presentate all'organo che rilascia l'autorizzazione e devono contenere:

a) dati anagrafici completi del richiedente, residenza o domicilio, dati anagrafici della persona che esercita la patria potestà per i minori;

b) sede della stazione di radioamatore che deve essere la residenza o il domicilio dell'interessato;

c) autorizzazione delle Autorità militari e dati dell'ubicazione della stazione di radioamatore in zona militare, per i radioamatori che prestano il servizio militare permanente o di leva.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) attestazione del versamento del canone annuo, la cui decorrenza sarà quella della data del rilascio della autorizzazione, provvisoria o definitiva, per l'esercizio della stazione di radioamatore;

b) dichiarazione autenticata, in base alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, di consenso e responsabilità civile, da parte di chi esercita la patria potestà dei minori non emancipati che abbiano conseguito la patente di radioamatore ed intendano installare la stazione radio.

c) certificato di residenza o attestazione equivalente;

d) esibizione del passaporto valido, o dichiarazione delle autorità consolari, che attesti la nazionalità dei cittadini di Paesi della Comunità europea, del Consiglio d'Europa o di Stati con i quali esistano accordi di reciprocità, per richiedere l'autorizzazione ad esercitare in Italia una stazione di radioamatore, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

e) una marca da bollo del valore prescritto.

ART. 6.

1. È consentito il trasferimento temporaneo, o definitivo, della stazione di radioamatore, senza specifica autorizzazione, in altra abitazione, o seconda casa, con comunicazione all'organo che ha rilasciato la licenza di impianto della stazione di radioamatore.

2. Nel caso il trasferimento sia definitivo e comporti il cambiamento del nominativo, il radioamatore nella stessa comunicazione richiederà l'assegnazione di un nuovo nominativo.

3. I radioamatori, nelle bande di frequenza sulle quali possono operare, in base alla licenza rilasciata, possono trasmettere da mezzi mobili e portatili.

4. Nelle trasmissioni, mobili o portatili, queste condizioni dovranno essere specificate unitamente al nominativo di stazione.

ART. 7.

1. L'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di una stazione di radioamatore ha durata illimitata, a condizione che non vengano a mancare i requisiti di cui all' articolo 8, accertati d'ufficio, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con cadenza almeno quinquennale.

2. Il canone annuo, viste le particolari caratteristiche tecniche, scientifiche e di ricerca, di istruzione culturale singola e collettiva, dell'attività radioamatoriale e l'utilizzazione dei radioamatori nei casi di emergenza, è stabilito in 15.000 lire annue, nei due tipi di licenza.

3. L'autorizzazione a trasmettere è subordinata al pagamento del canone, ma la mancanza del pagamento medesimo non fa decadere il diritto a mantenere la stazione installata.

4. Il pagamento del canone annuo può essere effettuato in anticipo di due mesi dalla fine dell'anno.

5. Il mancato pagamento non dà luogo a sanzioni, fa decadere soltanto dalla possibilità di trasmettere, che viene reintegrata completamente con il pagamento del canone relativo all'anno in corso. Nulla è dovuto per i canoni arretrati e non pagati, di anni precedenti, in quanto il radioamatore non ha esercitato l'autorizzazione a trasmettere.

6. Il pagamento del canone del primo anno solare, effettuato contestualmente alla domanda, decorre dalla data del rilascio della licenza provvisoria o definitiva. Pertanto le eventuali somme, calcolate in dodicesimi, che fossero maggiori del canone effettivamente da pagare, potranno essere detratte dal canone dell'anno successivo.

ART. 8.

1. Per ottenere il rilascio della autorizzazione all'impianto e all'esercizio di stazione di radioamatore, è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo i casi previsti dal citato articolo 331 del codice postale e delle telecomunicazioni e degli articoli 4 e 5 della presente legge;

b) età non inferiore agli anni 16;

c) possesso della patente generale o limitata salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge e dall'articolo 331 del codice postale e delle telecomunicazioni.

2. Sulle domande deve essere acquisito il parere scritto e motivato dei Ministeri della difesa e dell'interno; qualora il parere comporti il mancato rilascio della autorizzazione, gli uffici preposti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, devono comunicarlo all'interessato, in modo che questi possa, con documentazione, legalmente valida, proporre le proprie obiezioni.

3. Coloro che abbiano riportato condanne contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra, per

delitti commessi con abuso dell'attività radioamatoriale, nonché coloro che siano stati condannati a pene restrittive superiori a due anni, per delitti non colposi, o condanne per terrorismo, traffico di droga, sfruttamento dei minori e della prostituzione, banda armata e associazione di stampo mafioso, non possono ottenere il rilascio della autorizzazione all'esercizio e all'impianto di stazione di radioamatore. In tutti casi, la preclusione decade se vi è stata sentenza di riabilitazione.

4. L'autorizzazione non è concessa anche a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, o che siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza, o a sorveglianza speciale degli organi di Polizia, oppure a coloro ai quali sia stato imposto il soggiorno obbligato, o il divieto di soggiorno in determinati comuni, finché durino i relativi provvedimenti.

5. L'accertamento delle condizioni di cui sopra viene effettuato d'ufficio e comunicato all'interessato, in caso di reiezione della domanda, con le modalità di cui al comma 2.

ART. 9.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, della patente di operatore e della licenza di impianto di stazione di radioamatore, gli uffici preposti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, procederanno al rilascio dei duplicati dietro presentazione di una domanda motivata e di due fotografie, di cui una autenticata.

ART. 10.

1. L'attività di radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, fra utenti di stazioni radioelettriche private, italiane od estere, fornite di apposita autorizzazione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di

ricerca, di istruzione personale e collettiva, di messaggi, comunque, di carattere strettamente personale che, a causa della loro scarsa importanza e scarsa riservatezza, non giustifichino il ricorso al servizio pubblico di telecomunicazioni.

2. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto nell'ambito delle norme di legge e delle prescrizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.

3. Persone diverse dal titolare della licenza non possono operare dalla stazione di radioamatore, a meno che non si tratti di persone munite di patente di operatore e in questo caso utilizzano il nominativo assegnato alla stazione medesima e operano sotto la responsabilità del titolare della stazione stessa.

4. Le emissioni possono venire effettuate solo sulle bande di frequenza stabilite dall'articolo 18 della presente legge e devono svolgersi in linguaggio chiaro. È consentito l'uso del codice « Q » e delle abbreviazioni internazionali previste dalle consuetudini radioamatoriali.

5. All'inizio e al termine delle loro trasmissioni e, comunque, a brevi intervalli, non superiori a cinque minuti, le stazioni di radioamatore debbono comunicare il loro nominativo, qualsiasi sia il modo di trasmissione.

6. È vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi, salvo i casi di emergenza nei quali i radioamatori si trovino ad operare.

ART. 11.

1. Per la trasmissione dei loro messaggi, per scopo di sperimentazione e di studio, nonché per collaborazione con i servizi pubblici di protezione civile, le stazioni di radioamatore possono utilizzare ponti ripetitori, isolati o collegati tra loro, operanti sulle varie frequenze radioamatoriali, previste nell'articolo 17, cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un nominativo, sulla

base delle comunicazioni presentate dalle associazioni di radioamatori legalmente costituite.

2. Non si applica nessun canone per l'autorizzazione di installazione e d'uso dei ripetitori amatoriali, di qualsiasi tipo, e operanti su qualsiasi frequenza. Detti ripetitori sono a disposizione delle autorità in caso di emergenza.

3 Nella comunicazione presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la installazione dei ripetitori, le Associazioni di radioamatori legalmente costituite, specificheranno il tipo di apparecchiature impiegate, il punto esatto di installazione, le frequenze impiegate e la potenza, che non può essere superiore ai 50 Watt, misurati all'uscita del trasmettitore, secondo le norme tecniche previste nell'articolo 17.

ART. 12.

1. Le Associazioni di radioamatori legalmente costituite possono svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, allo scopo di garantire la sicurezza dello svolgimento delle manifestazioni medesime e allo scopo di agevolare gli eventuali mezzi di emergenza.

2. Possono essere utilizzate sia le autorizzazioni di impianto di stazione, delle singole sezioni delle Associazioni, che quelle dei vari soci radioamatori. Le trasmissioni possono effettuarsi anche con le modalità dell'articolo 11 della presente legge e cioè utilizzando ponti ripetitori.

ART. 13.

1. L'autorizzazione d'ascolto sulle bande di frequenza dei radioamatori è rilasciata a condizione che il richiedente abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Si richiedono i requisiti di cui all'articolo 331 del codice postale e delle telecomunicazioni e le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 8 della presente legge.

3. I titolari delle licenze di ascolto, dopo 5 anni dal rilascio delle stesse, possono richiedere agli Uffici preposti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la licenza limitata di trasmissione, che viene rilasciata senza l'effettuazione di esami, alle condizioni previste dal comma 8 dell'articolo 2.

ART. 14.

1. Qualora un radioamatore riceva un segnale di soccorso proveniente da un natante o da un aereomobile deve immediatamente avvertire i comandi militari, o le autorità portuali e di polizia, del porto più vicino, nel caso di imbarcazioni, o dell'aeroporto nel caso di aerei.

2. Se il radioamatore fosse impossibilitato a dare queste comunicazioni chiama in ausilio altri radioamatori, allo scopo di far giungere immediatamente, alle autorità, le notizie captate.

3. In ogni caso il radioamatore è tenuto a continuare l'ascolto per dare alle Autorità altre eventuali notizie.

4. Il radioamatore deve dare tutte le notizie più dettagliate dell'ascolto fatto, quali l'ora, la frequenza di ascolto, i contenuti del messaggio.

ART. 15.

1. I funzionari incaricati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono verificare le apparecchiature utilizzate dai radioamatori. Ove la verifica dovesse comportare perquisizione domiciliare, questa può essere effettuata, salvo il caso di collaborazione dell'interessato, su autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e con le forme prescritte per la tutela della libertà personale.

2. La licenza e la patente di radioamatore devono essere custodite presso la stazione ed esibite a richiesta dei funzionari incaricati.

3. Nel caso in cui il radioamatore stia utilizzando la propria stazione in uso mobile o portatile, ovvero abbia temporanea-

mente trasferito la stazione, dovrà portare con sé sia la licenza di impianto, che la patente di operatore.

ART. 16.

1. L'autorizzazione a trasmettere può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi, o può essere irrogata un'ammenda fino a lire 400.000, con provvedimento amministrativo, non definitivo, emanato dai direttori dei compartimenti regionali delle poste e delle telecomunicazioni, esperita la occorrente istruttoria, quando il radioamatore sia incorso in uno dei seguenti casi debitamente accertati, con prove legalmente valide:

a) uso di linguaggio scorretto nelle radiocomunicazioni;

b) uso della stazione da parte di persona non munita di patente di operatore;

c) abusi gravi commessi da operatore autorizzato a trasmettere dal titolare della licenza:

d) comunicazioni effettuate con stazioni non autorizzate a trasmettere, quando ciò sia a conoscenza del titolare della stazione;

e) effettuazione di radiocomunicazioni di natura diversa da quella consentita dall'articolo 10 della presente legge.

2. Gli uffici preposti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono procedere alla revoca della autorizzazione per inosservanza della sospensione irrogata al radioamatore, o per grave recidività, per infrazioni gravi per le quali sia già stata disposta la sospensione dell'attività.

3 Chiunque effettua radiotrasmissioni sulle bande di frequenza dei radioamatori, senza essere in possesso della prescritta licenza e della patente di operatore è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, o con l'arresto da due a sei mesi. Quando il reato provoca disturbi, o interruzioni, nel caso di

comunicazioni di emergenza, le pene pecuniarie e quelle detentive vengono raddoppiate.

ART. 17.

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore debbono possedere le caratteristiche stabilite dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740 e dalle norme previste nella presente legge.

2. Non è necessario che le apparecchiature dei radioamatori siano adatte a funzionare solo sulle bande radioamatoriali.

3. Il Ministero del commercio estero, prima di concedere le licenze di importazione di apparecchiature radioelettriche per radioamatori, perché siano commercializzate in Italia, chiede al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la rispondenza di dette apparecchiature alle normative vigenti in Italia.

4. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procedere a controlli, presso gli importatori e presso i negozianti, circa la rispondenza e la destinazione delle apparecchiature radioelettriche, avvalendosi allo scopo anche degli organi di polizia.

5. Per l'acquisto di dette apparecchiature dovrà essere dimostrato al venditore che l'acquirente è munito della patente di operatore e della autorizzazione all'impianto di stazione, o la licenza di ascolto.

6. Il venditore deve annotare, su apposito registro, il nome degli acquirenti e i dati delle licenze.

7. Le infrazioni riscontrate, a carico dei rivenditori e degli importatori, quando non comportino più gravi reati, circa la destinazione e la rispondenza delle apparecchiature radioelettriche operanti sulle bande radioamatoriali, determineranno la denuncia all'autorità giudiziaria degli interessati, per la comminazione di una ammenda da 500.000 lire a 1.000.000 e la chiusura, dell'attività

commerciale, da una settimana a 60 giorni, a seconda della gravità, o della recidività del caso accertato.

8. La potenza di picco (p.e.p.) delle apparecchiature dei radioamatori viene misurata per le diverse classi di emissione con l'apparato chiuso su un carico resistivo e non irradiante, di impedenza di 50 Ohm. In caso di apparecchiature di impedenza diversa si procederà ad inserire un opportuno adattatore. La misura è rappresentata dalla potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna, durante il ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione.

9. È consentito l'uso di amplificatori R.F. a condizione che siano rispondenti alle norme tecniche della presente legge e che non superino le potenze stabilite.

10. La potenza di emissione delle stazioni di radioamatore non può superare rispettivamente:

a) nell'uso fisso:

1) 2.000 Watt nelle frequenze, fino a 30 Mhz.

2) 500 Watt nelle frequenze, da 30 Mhz a 440 Mhz.

3) 100 Watt nelle frequenze, da 1.240 Mhz a 5.850 Mhz.

4) 50 Watt nelle frequenze, da 10.45 Ghz a 250 Ghz.

b) nell'uso mobile:

1) 200 Watt nelle frequenze fino a 30 Mhz.

2) 50 Watt nelle frequenze superiori a 30 Mhz.

11. La tolleranza di frequenza dei trasmettitori deve essere, per le varie gamme di frequenza, pure in presenza di variazioni di tensione di alimentazione, di più o meno il 10 per cento e termiche da meno 10 a più 55 gradi centigradi di: 300 Hz, fino a 30 Mhz; 5x10 alla meno 6, da 30 Mhz a 3 Ghz; non peggiore di 100x10 alla meno 6, da 3 Ghz a 30 Ghz; da 30 Ghz a 250 Ghz, adeguato alla tecnica costruttiva.

12. L'attenuazione delle irradiazioni non essenziali deve corrispondere a quella prevista dal fabbricante e riportata sul libretto di istruzioni. Essa deve essere comunque compresa, non cumulativamente, tra un minimo di − 40 dB ed un massimo di − 60 dB, a seconda delle frequenze impiegate.

13. Per le apparecchiature autocostruite, le irradiazioni non essenziali devono trovarsi nell'ambito di valori posti all'interno dello stato dell'arte, non superiori, comunque, a quelli delle apparecchiature in commercio, per le quali è stata autorizzata l'importazione e la vendita.

14. Qualora una stazione di radioamatore, pur trovandosi entro i limiti stabiliti, crei disturbi o interferenze con le proprie emissioni, quando ciò sia dovuto alla stazione stessa, il responsabile è tenuto a mettere in atto tutti quegli accorgimenti necessari all'eliminazione dei disturbi e delle interferenze.

15. Le stazioni ripetitrici, singole o collegate tra loro, possono operare sulle bande da 28 a 29.700 Mhz, da 51.5 a 52 Mhz, da 144 a 146 Mhz. da 430 a 440 Mhz, e sulle frequenze superiori.

16. Le stazioni ripetitrici possono utilizzare una o più frequenze in ricezione e trasmissione.

17. Sulle bande di frequenza dei radioamatori possono essere installati anche radiofari, allo scopo di effettuare studi sulla propagazione.

18. La classe di emissione è F3E (o G3E) e modulazioni digitali e, per scopi di controllo, F2D (o G2D).

19. La potenza massima consentita è di 50 Watt, fino a 440 Mhz e di 10 Watt, nelle frequenze superiori, misurata all'uscita del trasmettitore.

20. Non è consentita l'emissione continua del ripetitore.

21. L'emissione del ripetitore deve essere interrotta, automaticamente, al massimo dopo 15 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

22. Il nominativo della stazione ripetitrice deve essere trasmesso almeno ogni 5

minuti e non deve sovrapporsi ai messaggi dei radioamatori. La classe di emissione deve essere F2A (o G2A).

23. Il radioamatore, responsabile del ripetitore, deve essere in grado, in qualsiasi momento, di operare la disattivazione della stazione ripetitrice.

24. Le irradiazioni parassite dei ricevitori dei radioamatori e dei titolari di licenza di ascolto non devono superare 2x10 alla meno 9 W, misurati ai morsetti dell'antenna.

ART. 18.

1. Alle stazioni di radioamatore sono assegnate le seguenti bande di frequenza, in parte già previste per il servizio di radioamatore dal Regolamento internazionale delle telecomunicazioni, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740:

a) da 1.810 a 1.850 kHz;

b) da 3.500 a 3.800 kHz;

c) da 7.000 a 7.100 kHz *;

d) da 10.100 a 10.200 kHz *;

e) da 14.000 a 14.350 kHz *;

f) da 18.068 a 18.168 kHz *;

g) da 21.000 a 21.450 kHz *;

h) da 24.890 a 24.990 kHz *;

i) da 28.000 a 29.700 kHz *;

l) da 51.500 a 52.000 kHz *;

m) da 144 a 146 Mhz *;

n) da 430 a 440 Mhz *;

o) da 1.240 a 1.300 Mhz *;

p) da 2.300 a 2.450 Mhz *;

q) da 5.650 a 5.850 Mhz *;

r) da 10.45 a 10.50 Ghz *;

s) da 24 a 24.05 Ghz *;

t) da 47 a 47.2 Ghz *;

u) da 75 a 81 Ghz *;

v) da 119.98 a 120.02 Ghz *;

z) da 142 a 149 Ghz *;

y) da 241 a 250 Ghz *.

2. Sulle frequenze di cui al comma 1 contrassegnate da un asterisco è possibile effettuare il servizio di radioamatore via satellite.

ART. 19.

1. Le classi di emissione con le quali i radioamatori possono operare sulle varie bande a loro assegnate sono quelle riportate nell'allegata tabella A.

ART. 20.

1. Nelle bande di frequenza di cui all'articolo 18 i radioamatori possono operare sia da stazione fissa, che da stazione mobile o portatile con la limitazione di potenza stabilita dall'articolo 17, nonché per via satellite nelle frequenze previste nell'articolo 18.

2. Nella banda da 430 a 440 Mhz il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può assegnare le frequenze da 430 a 432 e da 438 a 440 Mhz al servizio di radio localizzazione.

3. Altre assegnazioni, a titolo secondario, possono essere attribuite ad altri servizi fra 434 e 435 Mhz.

4. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le altre stazioni che, debitamente autorizzate, in atto utilizzano le frequenze assegnate al servizio di radioamatore, devono lasciare libere le frequenze stesse e, trascorso il termine suindicato, non possono reclamare per le eventuali interferenze ricevute a causa dell'esercizio delle stazioni di radioamatore.

5. Eventuali aggiornamenti alle bande di frequenza attribuite al servizio di radioamatore, determinate da variazioni apportate al Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, possono essere emanate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio de-

creto, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e telecomunicazioni e dell'automazione e le Associazioni di radioamatori legalmente costituite.

ART. 21.

1. Per l'utilizzazione delle frequenze radioamatoriali in caso di calamità naturali si osservano le disposizioni del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e per esso le rispondenti norme del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, dando alle competenti autorità della protezione civile, del Ministero dell'interno e delle prefetture, parità di diritti con quelle dell'amministrazione postale, nella facoltà di utilizzazione dei radioamatori, anche attraverso le loro associazioni legalmente costituite.

ART. 22.

1. Per la installazione delle antenne occorrenti alle stazioni di radioamatore si applicano le norme stabilite dagli articoli 232, 233 e 397 del testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; comunque le antenne dei radioamatori sono equiparate a quelle del servizio pubblico.

ART. 23.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

TABELLA A.
(prevista dall'articolo 19)

CLASSI DI EMISSIONE

a) *da 1.810 a 1.850 kHz:*	A1A, F1A, A2A, R3E, J3E;
b) *da 1.850 a 10.100 kHz:*	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F *, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F *;
c) *da 10.100 a 10.200 kHz:*	A1A, F1A, A2A, R3E, J3E;
d) *da 10.200 kHz a 430 Mhz:*	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F *, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F *;
e) *da 430 Mhz a 250 Ghz:*	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, C3F, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F.

Le classi di emissione J3F e F3F contrassegnate con * sono impiegate, per le bande di frequenza fino a 146 Mhz, solamente per la televisione a banda stretta.

DEFINIZIONI DELLE CLASSI DI EMISSIONE.

Modulazione d'ampiezza, nella quale la portante è modulata in ampiezza. Vi sono anche presenti casi in cui vi sono sottoportanti modulate in frequenza e in fase:

a) doppia banda laterale con un solo canale di informazione, numerica o quantizzata. Non vi sono sottoportanti di modulazione:

telegrafia Morse	A1A
telegrafia a stampa	A1B
facsimile	A1C
telecontrollo, telemisura, dati	A1D

Segue: TABELLA A.

b) doppia banda laterale, in cui l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata. Si impiegano sottoportanti di modulazione:

telegrafia Morse	A2A
telegrafia a stampa	A2B
facsimile	A2C
telecontrollo, telemisura, dati	A2D

c) doppia banda laterale in cui l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo canale:

facsimile	A3C
telefonia	A3E
televisione (segnale video)	A3F

d) banda laterale vestigiale, con un solo canale contenente l'informazione in forma analogica:

televisione (segnale video)	C3F

e) banda laterale unica a portante soppressa, nella quale l'informazione, in forma quantizzata o digitale, è contenuta in un solo canale, con impiego di una sottoportante di modulazione:

telegrafia Morse	J2A
telegrafia a stampa	J2B
facsimile	J2C
telecontrollo, telemisura, dati	J2D

f) banda laterale unica, con portante soppressa e un solo canale con l'informazione contenuta in forma analogica:

facsimile	J3C
telefonia	J3E
televisione (segnale video)	J3F

g) banda laterale unica, con portante ridotta e informazione in forma analogica in un solo canale:

telefonia	R3E.

Segue: TABELLA A.

Modulazione di frequenza « F », modulazione di fase « G », nelle quali la portante è modulata angolarmente:

a) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, senza impiegare sottoportante di modulazione:

telegrafia Morse	F1A o G1A
telegrafia a stampa	F1B o G1B
facsimile	F1C o G1C
telecontrolli, telemisure, dati	F1D o G1D

b) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, con l'impiego di una sottoportante di modulazione:

telegrafia Morse	F2A o G2A
telegrafia a stampa	F2B o G2B
facsimile	F2C o G2C
telecontrolli, telemisure, dati	F2D o G2D

c) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo canale:

facsimile	F3C o G3C
telefonia	F3E o G3E
televisione (segnale video)	F3F o G3F.